



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 22/01/2003)

Modifiche:

deliberazione C.C. n. 4 del 23/06/2004 e n. 18 del 04/08/2004
deliberazione C.C. n. 13 del 07/04/2010
deliberazione C.C. n. 124 del 29/12/2011
deliberazione C.C. n. 75 del 04/07/2019
deliberazione C.C. n. 71 del 16/09/2020
deliberazione C.C. n. 59 del 31/07/2023
deliberazione CC n. 14 del 28/02/2024
deliberazione CC n. 88 del 30/06/2025

INDICE

TITOLO I.....	5
<i>C A P O I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</i>	<i>5</i>
Art. 1 - Materia del Regolamento.....	5
Art. 2 - Diffusione.....	5
<i>C A P O II - I CONSIGLIERI COMUNALI.....</i>	<i>5</i>
Art. 3 - Assunzione della carica di Consigliere.....	5
Art. 4 - Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale.....	5
Art. 5 - Conferimento di incarichi speciali.....	5
Art. 6 - Indennità di presenza e rimborso spese.....	5
Art. 7 - Incompatibilità.....	6
Art. 8 - Partecipazione alle sedute.....	6
Art. 9 - Nomine ed incarichi.....	7
Art. 10 - Funzioni rappresentative.....	7
Art. 11 - Accesso dei Consiglieri ad atti ed uffici.....	7
Art. 12 - Sospensione o decadenza dalla carica.....	7
<i>CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI.....</i>	<i>7</i>
Art. 13 - Gruppi Consiliari.....	7
Art. 14 - Capigruppo.....	8
Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo.....	8
<i>C A P O IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI.....</i>	<i>8</i>
Art. 16 - Commissioni permanenti.....	8
Art. 17 – Competenze.....	8
Art. 18 - Convocazione.....	9
Art. 19 - Compiti e funzioni.....	9
Art. 20 - Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e di altri Consiglieri.....	9
Art. 21 - Verbali delle sedute.....	10
Art. 22 - Commissioni consiliari speciali.....	10
TITOLO II.....	10
<i>C A P O I - SESSIONI DI CONSIGLIO E PROCEDURE DI CONVOCAZIONE.....</i>	<i>10</i>
Art. 23 - Sessioni di Consiglio e procedure di convocazione.....	10
Art. 24 - Notifica ai Consiglieri.....	11
Art. 25 - Termini per la notifica.....	11
Art. 26 - Convocazione d'urgenza.....	11
Art. 27 - Prima convocazione del Consiglio.....	11
<i>C A P O II - L' ORDINE DEL GIORNO.....</i>	<i>12</i>
Art. 28 - Norme di compilazione.....	12
Art. 29 - Diritto alla consultazione di atti.....	12
Art. 30 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.....	12
TITOLO III.....	12
<i>C A P O I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.....</i>	<i>12</i>

Art. 31 – Modalità di svolgimento della seduta.....	12
<i>C A P O II - IL PRESIDENTE.....</i>	<i>13</i>
Art. 32 - Presidenza del Consiglio comunale.....	13
Art. 33 - Poteri del Presidente.....	13
<i>C A P O III - GLI SCRUTATORI.....</i>	<i>13</i>
Art. 34 - Nomina ed attribuzioni.....	13
<i>C A P O IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI.....</i>	<i>14</i>
Art. 35 - Sedute di prima convocazione.....	14
Art. 36 - Sedute di seconda convocazione.....	14
<i>C A P O V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....</i>	<i>15</i>
Art. 37 - Sedute pubbliche.....	15
Art. 38 - Sedute segrete.....	15
Art. 39 - Adunanze aperte.....	16
<i>C A P O VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....</i>	<i>16</i>
Art. 40 - Comportamento dei Consiglieri.....	16
Art. 41 - Norme generali per gli interventi.....	16
Art. 42 - Tumulti in aula.....	17
Art. 43 - Comportamento del pubblico.....	17
Art. 44 - Ammissione di dipendenti in aula.....	17
<i>C A P O VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....</i>	<i>17</i>
Art. 45 - Comunicazioni - Ordine dei lavori.....	17
Art. 46 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.....	18
Art. 47 - Norme per la discussione generale.....	18
Art. 48 - Gli emendamenti.....	19
Art. 49 - Questione pregiudiziale o sospensiva.....	19
Art. 50 - Richiami all'ordine del giorno.....	19
Art. 51 - Fatto personale.....	19
Art. 52 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto.....	20
<i>C A P O VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE.....</i>	<i>20</i>
Art. 53 - Ora di chiusura delle sedute.....	20
Art. 54 - Rinvio della seduta ad altro giorno.....	20
Art. 55 - Termine della seduta.....	20
<i>C A P O IX - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI.....</i>	<i>20</i>
Art. 56 - Diritto di presentazione.....	21
Art. 57 - Contenuto della interrogazione.....	21
Art. 57 bis - Interrogazioni a risposta immediata in consiglio comunale (Question time).....	21
Art. 58 - Contenuto della interpellanza.....	21
Art. 59 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.....	22
Art. 60 - Gli ordini del giorno.....	22
Art. 61 - Le mozioni.....	23
Art. 62 - Le risoluzioni.....	23
Art. 63 - La mozione d'ordine.....	23
<i>C A P O X - LE VOTAZIONI.....</i>	<i>23</i>
Art. 64 - Forme di votazione.....	24
Art. 65 - Votazione per alzata di mano.....	24

Art. 66 - Votazione per appello nominale.....	24
Art. 67 - Ordine delle votazioni.....	24
Art. 68 - Votazioni segrete.....	25
Art. 69 - Esito delle votazioni.....	25
Art. 70 - Divieto di interventi durante le votazioni.....	26
TITOLO IV.....	26
<i>C A P O I - NORME GENERALI.....</i>	<i>26</i>
Art. 71 - Competenze deliberative del Consiglio.....	26
Art. 72 - Approvazione delle deliberazioni.....	26
Art. 73 - Revoca, modifica, nullità.....	26
Art. 74 - Verifica delle linee programmatiche di mandato.....	27
TITOLO V.....	27
<i>C A P O I - NORME GENERALI.....</i>	<i>27</i>
Art. 75 - Verbali e registrazioni.....	27
Art. 76 - Contenuto.....	27
Art. 77 - Firma dei verbali.....	28
Art. 78 – Verbali della seduta precedente.....	28
Art. 78 bis – Computo dei termini.....	28
Art. 78 ter – Verbali e Registrazioni delle sedute in modalità telematica.....	28
Art. 79 – (abrogato).....	28
Art. 80 – Entrata in vigore.....	28

TITOLO I

C A P O I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del Regolamento

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale sono stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentiti i Capigruppo ed acquisito il parere del Segretario comunale.

Art. 2 - Diffusione

Una copia del Regolamento deve:

trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri;

essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri, in occasione della notifica della elezione.

C A P O II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Assunzione della carica di Consigliere (art.16 c.1-2 Statuto)

Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Ogni Consigliere deve iscriversi ad un gruppo consiliare.

Art. 4 - Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale

Ciascun Consigliere comunale è personalmente responsabile dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Nell'adempimento delle sue funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Art. 5 - Conferimento di incarichi speciali (art.16 c.9 Statuto)

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esami speciali.

Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali e concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, è letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 6 - Indennità di presenza e rimborso spese

I Consiglieri hanno diritto, secondo le misure fissate dalla legge, alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui hanno partecipato; il rimborso delle spese di viaggio spetta ai soli Consiglieri residenti fuori del capoluogo i quali ne facciano richiesta.

I Consiglieri possono inoltre richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi nei limiti stabiliti nell'affidamento dell'incarico stesso.

Ai Consiglieri comunali che, per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta, sempre su loro richiesta, il rimborso delle spese di viaggio, del vitto e delle spese di pernottamento effettivamente occorse e documentate, nei limiti fissati dalla legge.

I Consiglieri comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, dietro loro richiesta possono optare, in luogo del rimborso delle ulteriori spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 7 - Incompatibilità

I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini sino al quarto grado.

I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario comunale all'inizio del dibattito; il Segretario dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 8 - Partecipazione alle sedute¹

Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui è componente.

Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, il consigliere comunale collabora con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evita scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri consiglieri.

Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi da parte dei consiglieri.

I consiglieri che partecipano in videoconferenza alle sedute degli organi collegiali convocati in tale modalità, debbono garantire l'uso di un dispositivo e di una connessione stabile e sicura, adeguata e idonea per l'attivazione ed il mantenimento in continuo di un collegamento con la piattaforma utilizzata dall'amministrazione comunale secondo i requisiti e i parametri forniti dalla Segreteria del Sindaco o altro ufficio competente.

Il consigliere garantisce che l'accertamento della presenza ad inizio o durante la seduta avvenga, oltre che col collegamento attestato dalla piattaforma utilizzata, col riconoscimento dei tratti somatici del proprio volto e della propria voce, impegnandosi ad evitare di inquadrare in videocamera altre persone. Ciascun Consigliere è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta (o verbale) motivata, inviata dal Consigliere al Presidente, il quale deve darne notizia in apertura di seduta. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione verbale fatta al Consiglio dal Capo del Gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Presidente, chiedere di essere esonerato alla partecipazione a una o più sedute, fino ad un massimo di tre consecutive, senza obbligo di fornire motivazione.

Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.

I Consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.

¹ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

Art. 9 - Nomine ed incarichi

Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte uno o più Consiglieri comunali, costoro devono essere nominati dal Consiglio.

Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, al Presidente ed al Consiglio il nominativo del Consigliere designato.

Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.

Il Consigliere designato ove sia presente comunica immediatamente la sua accettazione; se assente, tale comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione della nomina.

Art. 10 - Funzioni rappresentative

Per la partecipazione del Comune a cerimonie e celebrazioni, può essere nominata una Delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun Gruppo.

Essa interviene assieme al Sindaco e/o alla Giunta comunale.

La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo, convocata dal Sindaco.

Art. 11 - Accesso dei Consiglieri ad atti ed uffici (art. 20 Statuto)

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dalle società cui partecipa il Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 12 - Sospensione o decadenza dalla carica

I Consiglieri sono sospesi o decadono dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge. Decadono inoltre: in caso di dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.16 c.5 dello Statuto;

in caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio comunale, a norma dell'art.16 c.6 dello Statuto. Ciò può avvenire anche su istanza di ogni cittadino elettore sulla cui ammissibilità si pronuncia preventivamente il Presidente del Consiglio comunale.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 - Gruppi Consiliari

I gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali eletti nella stessa lista. I Gruppi possono essere costituiti anche da un solo Consigliere.

Il Consigliere che intenda costituire un nuovo Gruppo o aderire ad un Gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve comunicarlo per iscritto al Presidente allegando l'eventuale accettazione del Gruppo cui intende aderire.

I Gruppi dispongono di appositi locali opportunamente attrezzati.

Art. 14 - Capigruppo

I singoli Gruppi eleggono il proprio Capogruppo, il cui nominativo deve essere comunicato per iscritto al Presidente entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo – eletto.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo più anziano, così come individuato dall'art. 16 c. 8 dello Statuto.

Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo sono costituiti in Conferenza consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

Della Conferenza predetta fanno parte il Presidente e tutti i Capigruppo. Il Presidente la presiede.

In sua assenza la convocazione e la presidenza competono al Consigliere a ciò espressamente delegato dal Presidente se questi è figura diversa dal Sindaco, o dal Vice Sindaco se la carica di Presidente coincide con la figura del Sindaco.

I Capigruppo, quando siano impediti ad intervenire personalmente, hanno facoltà di delegare (anche verbalmente) un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.

Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Di norma la Conferenza viene convocata, anche informalmente, con un preavviso di 48 ore e almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta di Consiglio Comunale.²

C A P O IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 16 - Commissioni permanenti (art.18 Statuto)

Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti.

La presidenza di ciascuna Commissione è stabilita direttamente dal Consiglio comunale fra i Consiglieri di maggioranza o di minoranza.

Art. 17 – Competenze

Le Commissioni permanenti sono le seguenti:

1. Affari Generali, Personale, Servizi Pubblici, Garanzia e Controllo
2. Pubblica Istruzione, Cultura, Sport
3. Sanità e Politiche Sociali, Finanze, Tributi
4. Attività produttive, Turismo, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture.

Le Commissioni 1, 2, 3 e 4 avranno in tutto 7 membri, 4 di maggioranza e 3 di minoranza. I membri verranno eletti mediante scheda segreta con voto limitato ad uno. I membri restano in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale.

Ciascun consigliere membro di una Commissione può delegare, inviando una mail al Presidente della

Commissione e alla segreteria dell'ente, un consigliere del proprio gruppo alla partecipazione con diritto di voto alla Commissione consiliare.³

Il Sindaco e gli assessori non possono far parte della Commissione 1 e delle Commissioni Speciali.⁴

Art. 18 – Convocazione

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è notificato o inviato per posta elettronica ai membri delle Commissioni di norma 72 ore prima della riunione (es. il lunedì pomeriggio per il giovedì).⁵

L'avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in modalità videoconferenza. In assenza di specificazione la seduta si svolgerà indifferentemente con tutti i consiglieri in presenza oppure in modalità mista.

Qualora la Commissione 1 venga convocata per svolgere la funzione di Garanzia e Controllo, l'ordine del giorno viene inviato per posta elettronica almeno tre giorni liberi prima della seduta. Gli esiti della seduta vengono comunicati a cura del Presidente con relazione sintetica al Sindaco e al Segretario Generale.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta, per iscritto, da un componente la Commissione. Qualora il Presidente sia assente o impedito viene sostituito dal Presidente del Consiglio.

Le sedute di ciascuna Commissione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono segrete quando si debbono trattare affari riguardanti persone.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte dal Presidente o dal suo sostituto.

Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni – con parere consultivo – del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei Servizi o di loro delegati, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società partecipate dal Comune, degli enti dipendenti o concessionari, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili (art. 18 c. 4 Statuto) e, se necessario, di tecnici ed esperti nelle materie di cui si tratta.

Le riunioni delle Commissioni Comunali possono essere svolte con tutti i partecipanti in presenza oppure con tutti i partecipanti da remoto oppure con alcuni partecipanti in presenza e alcuni da remoto indifferentemente. La Registrazione e votazioni delle stesse sarà conservata in atti e liberamente consultabile da parte dei consiglieri comunali.

Art. 19 - Compiti e funzioni⁶

Le Commissioni svolgono nei confronti del Consiglio, nelle materie di propria competenza, attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio non vincolante sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti (art. 18, comma 3, Statuto).

Art. 20 - Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e di altri Consiglieri⁷

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, di propria iniziativa, con parere consultivo, alle riunioni delle Commissioni.

I Consiglieri comunali possono partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella a cui

3 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

4 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

5 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

6 Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

7 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

appartengono con diritto di parola ma non possono esprimere voto deliberativo.

L'ordine del giorno delle Commissioni deve essere inviato a tutti i consiglieri e agli eventuali assessori esterni.

Art. 21 - Verbali delle sedute⁸

Delle sedute delle commissioni consiliari è effettuata la registrazione audio-video. La trascrizione non viene effettuata.

Della seduta viene redatto, a cura dei rispettivi Presidenti, un verbale in forma sintetica contenente il numero dei presenti e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta all'ordine del giorno.

Ciascun consigliere membro di una commissione può richiedere al Presidente della stessa, durante la seduta, che la propria dichiarazione di voto venga messa a verbale.

I Presidenti delle commissioni provvedono ad inviare i verbali, di cui al comma 3 del presente articolo, all'ufficio di Segreteria generale, che ne cura la protocollazione

Qualora invece la commissione utilizzi la piattaforma informatica in dotazione al Consiglio Comunale la verbalizzazione sintetica è costituita dalla reportistica automatica e digitale.

Le registrazioni, i verbali delle sedute ed eventuali documenti e/o precisazioni sono conservati a cura della segreteria negli archivi digitali dell'ente.

Art. 22 - Commissioni consiliari speciali

A norma dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per durata e per oggetti determinati, a carattere referente, incaricate di sottoporre ad esame particolare argomenti ritenuti meritevoli di approfondimenti, di ricerca, di studio.

Tali Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali assegnati con criterio proporzionale. Le Commissioni, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio comunale. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Valgono nei loro confronti le norme di cui agli artt. 18 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO II

C A P O I - SESSIONI DI CONSIGLIO E PROCEDURE DI CONVOCAZIONE

Art. 23 - Sessioni di Consiglio e procedure di convocazione⁹

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

La sessione delle riunioni del Consiglio e l'ordine dei lavori del Consiglio stesso sono fissati dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, di regola, una volta al mese.

Il Consiglio è convocato in via straordinaria quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria dal Presidente, quando sia richiesto da almeno duecento cittadini elettori del Comune per la discussione di una mozione, risoluzione, ordine del giorno. In tal caso tre rappresentanti dei richiedenti indicati nell'atto di richiesta potranno essere ascoltati dal Consiglio comunale.

Altrimenti la sessione è ordinaria. La riunione del Consiglio in sessione straordinaria deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta formalmente comunicata, mentre quella in via d'urgenza deve avvenire

⁸ Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

⁹ Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

entro 24 ore dalla relativa richiesta.¹⁰

Art. 24 - Notifica ai Consiglieri¹¹

La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento debitamente comunicata, dal Vicepresidente.

L'avviso di convocazione deve essere notificato a mezzo posta elettronica.

Su esplicita richiesta scritta del Consigliere interessato diretta al Presidente, può essere concordata una diversa modalità di comunicazione.

Art. 25 - Termini per la notifica

L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie e straordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

In tale termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

Qualora una seduta sia sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, ed il cui giorno ed ora siano stati stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente per esaurire la discussione degli argomenti già iscritti all'o.d.g. dà tempestiva comunicazione all'indirizzo istituzionale del consigliere comunale

Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari successivamente sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

In casi di giustificata urgenza che viene stabilita dal Presidente del Consiglio, la comunicazione degli affari da trattare può essere presentata in apertura di Consiglio, a condizione che tutti i consiglieri siano presenti.¹²

Resta inteso che la maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 26 - Convocazione d'urgenza

Il Consiglio comunale può essere convocato senza rispetto dei tempi ordinariamente previsti quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di argomenti di rilevante importanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, con comunicazione telegrafica o via fax.

L'inserimento nel gestionale dei documenti relativi agli affari da trattare avviene prima o contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

Art. 27 - Prima convocazione del Consiglio (art. 9, commi 3 – 4 Statuto)

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il decimo giorno dalla convocazione.

¹⁰ Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

¹¹ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

¹² Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause disciplinate dalla legge.

C A P O I I - L' ORDINE DEL GIORNO

Art. 28 - Norme di compilazione

L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, ne costituisce l'ordine del giorno.

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

L'ordine del giorno viene inviato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione. Spetta al Presidente, sentiti i Capigruppo, il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 30.

Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale devono essere pubblicati nell'Albo pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario comunale.

L'affissione del manifesto relativo alla convocazione del Consiglio comunale e comprensivo dell'o.d.g. nelle principali frazioni avverrà almeno nelle 48 ore precedenti.

Art. 29 - Diritto alla consultazione di atti¹³

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene inserita nel gestionale documentale prima o insieme all'avviso di convocazione e sono comunque consultabili presso la Segreteria comunale.

In caso di urgenza, ovvero di motivata impossibilità dell'ufficio interessato alla deliberazione di predisporre i documenti nei termini di cui al primo comma, la proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se, almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta, è inserita nel gestionale

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

Art. 30 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, alla Giunta comunale, ai Consiglieri ed ai cittadini del Comune, in quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 11 c. 4 dello Statuto.

TITOLO III

C A P O I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 31 - Modalità di svolgimento della seduta¹⁴

Le riunioni del Consiglio Comunale possono essere svolte con tutti i partecipanti in presenza oppure con tutti i partecipanti da remoto oppure con alcuni partecipanti in presenza e alcuni da remoto indifferentemente.

La sede delle riunioni del Consiglio Comunale è, di regola, presso il Comune, nella sala consiliare, qualora diversa sarà indicato il luogo nella convocazione spiegandone le ragioni.

In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno della sede, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea ed il vessillo, o gonfalone del Comune, per il giorno in cui il Consiglio esercita le rispettive funzioni e attività.

Per la validità della seduta in modalità telematica si richiamano, per quanto qui non diversamente previsto, le norme del vigente regolamento comunale delle sedute in modalità telematica degli organi collegiali

C A P O II - IL PRESIDENTE

Art. 32 - Presidenza del Consiglio comunale

A norma dell'art. 10 dello Statuto, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio vengono eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale o, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 4 dello Statuto, nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto modificato, a mezzo di votazione da tenersi a scrutinio segreto, con le maggioranze stabilite nello Statuto stesso.

In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, le funzioni vicarie verranno svolte dal consigliere più anziano presente.

Art. 33 - Poteri del Presidente¹⁵

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene di regola secondo l'ordine del giorno prestabilito; fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Ha la facoltà dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, di spingere il microfono o chiedere che venga espulso chiunque sia causa di disordini. In caso di insorgenza di problemi tecnici il Presidente decide sull'effettiva presenza del consigliere alla seduta anche ai fini della validità della seduta e della presenza del numero legale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

C A P O III - GLI SCRUTATORI

Art. 34 - Nomina ed attribuzioni¹⁶

¹⁴ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

¹⁵ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

¹⁶ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con almeno un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.

Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni, ogni decisione in merito è rimessa al Presidente del Consiglio.

Nelle votazioni palesi, l'assenza e il non intervento degli scrutatori non hanno rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Ogni Consigliere, con ragioni motivate, può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa.

C A P O IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 35 - Sedute di prima convocazione

L'adunanza del Consiglio si tiene nell'ora fissata nell'avviso di convocazione.

La seduta è valida quando sia presente la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello fino a quando tale numero risulti raggiunto. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

Con l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si accerta la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. Il Presidente, nel corso delle sedute non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei consiglieri, salvo che ciò sia espressamente richiesto da uno dei consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione.

Art. 36 - Sedute di seconda convocazione

Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo stato raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente articolo, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo – arrotondato all'unità superiore – dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione

per gli affari rimasti da trattare.

Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.

La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima della data quella fissata per la seconda convocazione.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione dei nominativi dei Consiglieri presenti.

Qualora l'urgenza stabilita dal Presidente del Consiglio lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno della prima convocazione andata deserta.

Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere di prima convocazione e ne richiede le presenze previste per essa.

L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità all' art. 25, penultimo comma, del presente Regolamento.

C A P O V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 37 - Sedute pubbliche¹⁷

Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche.

Il Presidente dispone la trasmissione audio-video in diretta streaming delle sedute del Consiglio sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune.¹⁸

La pubblicazione anche solo parziale della registrazione delle sedute su altri siti è consentita esclusivamente se accompagnata dalla chiara citazione della fonte.

Art. 38 - Sedute segrete

La seduta del Consiglio comunale non può essere pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità e che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta

¹⁷ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

¹⁸ Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

motivata del Presidente o di un Consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Art. 39 - Adunanze aperte

Quando particolari motivi di interesse sociale o politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 31 del presente Regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Enti e Comuni e delle forze sociali, politiche, sindacali, culturali ed economiche interessati e ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché apportino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti da loro rappresentate.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

Durante le sedute aperte del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.

C A P O VI – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 40 - Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico- amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla qualità delle persone.

Art. 41 - Norme generali per gli interventi

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi e rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 40, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

I Consiglieri che richiedono di parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 47.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 42 - Tumulti in aula

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Art. 43 - Comportamento del pubblico

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.

Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti comunali, i tecnici e gli esperti, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 44 - Ammissione di dipendenti in aula

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può invitare nella sala i Responsabili dei Servizi o loro delegati perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dipendenti consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

C A P O VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 45 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

Concluse le formalità preliminari e dichiarata valida la seduta, il Presidente dà al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale. Le comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

Il Presidente può, motivatamente, sottoporre all'approvazione del Consiglio la proposta di invertire gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 46 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. A tale divieto si potrà derogare in caso di provvedimenti di urgenza con votazione unanime dei consiglieri assegnati.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e che non modifichino norme di funzionamento dei servizi e attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. La proposta per la messa in discussione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio comunale ed è presentata in sede di comunicazioni e discussa entro i termini di tempo previsti dal precedente articolo.

Ove non sia possibile contenerne la discussione entro tali termini, la trattazione viene rinviata alla seduta successiva, con l'iscrizione nel relativo ordine del giorno.

Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 47 - Norme per la discussione generale

Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che chiedono di intervenire.

L'esame delle proposte articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti.

Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso affare, ciascun Capogruppo, od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare una volta per non più di dieci minuti.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile e comunque per non più di cinque minuti. Nella discussione delle singole parti di una proposta che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di dieci minuti ciascuno.

Avvenuta la chiusura del dibattito il Sindaco o un Assessore interviene per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, nel tempo massimo di 15 minuti.

Art. 48 - Gli emendamenti

Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate come 'atti di indirizzo'. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione di un argomento. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono essere presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 49 - Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre Consiglieri.

Tali proposte sono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione del merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 50 - Richiami all'ordine del giorno

I richiami all'ordine del giorno hanno precedenza sulla discussione principale.

Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 51 - Fatto personale

Costituisce 'fatto personale' la contestazione o la censura relativa alla condotta personale dei Consiglieri con attribuzione di fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato e il Consigliere che ha sollecitato il fatto personale può replicare brevemente e comunque non oltre i 5 minuti.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 52 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

C A P O VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 53 - Ora di chiusura delle sedute

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 54 - Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'udienza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 55 - Termine della seduta

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Tale dichiarazione viene iscritta a verbale.

C A P O IX – INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 56 - Diritto di presentazione

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente o dai proponenti. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 57 - Contenuto della interrogazione

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od agli Assessori per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il settimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere risposta.¹⁹

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

Art. 57 bis - Interrogazioni a risposta immediata in consiglio comunale (Question time)²⁰

Al fine di valorizzare le funzioni del Consiglio Comunale, è istituito lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Consiglio Comunale, c.d. "Question time". Ciascun gruppo consiliare ha facoltà di presentare una o più interrogazioni a risposta immediata in ciascun Consiglio Comunale, redatte in forma scritta ed indirizzate al Sindaco, da far pervenire al Presidente del Consiglio Comunale non più tardi di due giorni liberi antecedenti la data fissata per la seduta di Consiglio. Il numero totale di interrogazioni per ogni Consiglio Comunale non potrà essere superiore a 5. Ogni gruppo consiliare ha diritto ad almeno una interrogazione a risposta immediata per ogni Consiglio Comunale, altrimenti verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione. Alla trattazione in aula delle interrogazioni a risposta immediata è dedicato un tempo massimo di complessivi 45 minuti, subito dopo le "Comunicazioni" come previsto dall'art. 45 del presente Regolamento e prima della trattazione degli argomenti riportati nell'ordine del giorno della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'ordine dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata, redigendo o.d.g. delle stesse prima dell'inizio della seduta consiliare. Ciascuna interrogazione consiste in una unica domanda. Al termine della lettura integrale dell'interrogazione da parte del Presidente del Consiglio risponde il Sindaco, o suo delegato, per non più di cinque minuti. Successivamente, il presentatore può solo dichiarare di essere o non essere soddisfatto oppure essere parzialmente soddisfatto.²¹

¹⁹ Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

²⁰ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

²¹ Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

Art. 58 - Contenuto della interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Con essa si può inoltre richiedere al Sindaco o agli Assessori di precisare al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 59 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

La trattazione delle interrogazioni e interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva della seduta stessa.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze sono lette al Consiglio dal proponente. Qualora il proponente divaghi, il Presidente interrompe il proponente per proseguire personalmente nella lettura.²²

Le interpellanze possono essere illustrate dal proponente nel tempo di 5 minuti.

Il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.

La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore interessato.

Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi (di regola il primo firmatario o delegato).

Di norma qualora il proponente o tutti i proponenti siano assenti, l'interrogazione viene rinviata a meno di diversa volontà espressa.²³

Quando il Consigliere proponente non sia stato soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Le interrogazioni e interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni e interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

I consiglieri proponenti l'interrogazione o l'interpellanza possono richiedere risposta scritta. In tal caso la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 30 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Se l'interrogazione o l'interpellanza è inserita all'o.d.g. del Consiglio, è possibile chiederne il ritiro o il rinvio ai sensi dell'art 49. Il proponente può chiedere insieme al ritiro di ricevere risposta scritta entro 30 giorni dalla votazione del ritiro.²⁴

Periodicamente, il Sindaco e/o l'Assessore delegato riferiscono al Consiglio lo stato di attuazione degli impegni assunti in sede di risposta alle interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri.

22 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

23 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

24 Modificato con Delibera CC n. 88 del 30/06/2025

Art. 60 - Gli ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico - sociali di carattere generale.

Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta al Presidente e sono trattati in seduta pubblica.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per il tempo stabilito nel corso della Conferenza dei Capigruppo. Subito dopo possono intervenire i Consiglieri, ciascuno sempre entro il termine come sopra stabilito.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 61 - Le mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio comunale.

Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.

La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento.

La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo VII del presente titolo III. Per la mozione di sfiducia si rimanda all'art. 15 dello Statuto comunale.

Art. 62 - Le risoluzioni

Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 63 - La mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale che può essere espresso da ciascun Consigliere inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare, votando, una deliberazione, siano

osservate la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
La mozione d'ordine viene annotata a verbale dal Segretario comunale.

C A P O X - LE VOTAZIONI

Art. 64 - Forme di votazione²⁵

L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua in forma elettronica, per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni avvengono a voto segreto nei casi che riguardano la nomina di persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza. Se nelle nomine riservate al Consiglio è prevista la rappresentanza delle minoranze, il Consiglio si esprime con voto limitato, in modo da assicurare la presenza delle minoranze stesse.

Art. 64 bis – Votazione in forma elettronica²⁶

Quando la votazione avviene in forma elettronica il Presidente, finita la discussione, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando i consiglieri ad esprimere il proprio voto elettronico: favorevole, contrario o astenuto. I consiglieri che non esprimono il voto saranno invitati nominalmente a farlo da parte del Presidente il quale successivamente chiuderà la votazione riconducendo i voti mancanti ad assenti. Quindi il consigliere che non avrà espresso un voto figurerà come assente e non partecipante alla votazione. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 65 - Votazione per alzata di mano²⁷

Quando la votazione avviene per alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestano dubbi o effettuano contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

Art. 66 - Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".

Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 67 - Ordine delle votazioni

²⁵ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

²⁶ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

²⁷ Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue: la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;

La votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Sindaco od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni Gruppo;

Le proposte di emendamento ad atti di indirizzo si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi.

Art. 68 - Votazioni segrete

Quando per legge e per Statuto sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

le schede vengono distribuite e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;

se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in esubero.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce espressamente tali norme e le modalità della votazione, in modo che siano assicurate correttamente le rappresentanze previste; ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione.

Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale, ed escono dall'aula.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 69 - Esito delle votazioni

Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando

abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare il numero di votanti.

In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli alla proposta, dei contrari e quello degli astenuti.

Art. 70 - Divieto di interventi durante le votazioni

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV

C A P O I - NORME GENERALI

Art. 71 - Competenze deliberative del Consiglio

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.

Art. 72 - Approvazione delle deliberazioni

Il Consiglio comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

Art. 73 - Revoca, modifica, nullità

Il Consiglio comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti o eventi nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Quando il Consiglio comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, annullando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme per legge.

Art. 74 - Verifica delle linee programmatiche di mandato

A norma dell'art.30 dello Statuto, entro 30 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche approvate dalla Giunta relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato.

La delibera relativa è depositata presso la Segreteria per 15 giorni, durante i quali ciascun Consigliere ha diritto di intervenire proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti da presentare per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza di Consiglio convocata per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.

Ad apertura di sessione, il Sindaco indica gli emendamenti da escludere e pone all'esame e all'approvazione del Consiglio sia gli emendamenti sui quali si è espresso in modo favorevole, sia l'intero documento contenente le linee programmatiche di mandato.

Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Annualmente, prima della sessione di bilancio, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, i quali presentano una relazione che viene depositata presso la Segreteria nei modi e tempi previsti per la presentazione del bilancio annuale di previsione.

In una seduta successiva, il Consiglio ha facoltà di adeguare o modificare il documento approvato ad inizio legislatura.

TITOLO V

C A P O I - NORME GENERALI

Art. 75 - Verbali e registrazioni

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Il Segretario comunale, salvo i casi previsti dalla legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato da impiegati comunali. Della seduta viene inoltre effettuata apposita registrazione audio-video.²⁸

Le registrazioni sono conservate nel sistema informatico dell'Amministrazione comunale.

La registrazione audio-video dell'ultima seduta del Consiglio Comunale svoltasi sarà pubblicata sul

sito, nella pagina del Consiglio, salvi i casi di sedute secretate.²⁹ La registrazione della seduta rimarrà pubblicata fino alla pubblicazione della seduta successiva.³⁰

L'accesso alle registrazioni pregresse è garantito al consigliere comunale attraverso il portale, e al cittadino attraverso l'accesso generalizzato agli atti.³¹

Art. 76 - Contenuto³²

I verbali debbono riportare il numero dei presenti e il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare la modalità di espressione del voto.

Art. 77 - Firma dei verbali

I verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione e a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario. La firma del Segretario comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate nella successiva seduta del Consiglio. La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.

Art. 78 – Verbali della seduta precedente³³

Il verbale delle sedute del Consiglio Comunale è costituito dalla fedele trascrizione della registrazione della seduta, effettuata a cura della segreteria, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta successiva.

Per fedele trascrizione si intende la riproduzione in formato testuale della registrazione dei singoli interventi, compatibilmente con la qualità dell'audio risultante dalla registrazione. Eventuali frasi o parole diffamatorie o ingiuriose saranno oscurate con la scritta omissis.

I verbali di cui all'art. 76 possono essere rettificati nella seduta successiva in caso di errore materiale su richiesta di un consigliere o del segretario comunale durante la trattazione delle Comunicazioni.

Durante l'approvazione del verbale il Consigliere Comunale potrà precisare e meglio esplicitare quanto espresso e derivante dal verbale.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri nel corso della seduta sono contenuti nella registrazione delle sedute consiliari che verranno conservate in area digitale consultabile dai consiglieri comunali e dalla segreteria del sindaco e saranno trascritti in un verbale che sarà approvato insieme al verbale della seduta precedente.

Le registrazioni audio/video delle sedute svoltesi in modalità telematica saranno conservate fino alla fine del mandato dell'Amministrazione in carica a cura della Segreteria Generale.

Art. 78 bis Computo dei termini

Per il calcolo dei termini previsti nel presente regolamento si applica quanto disposto dall'articolo 155 del codice civile, pertanto: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. I giorni festivi si computano nel termine.

Art. 78 ter - Verbali e Registrazioni delle sedute in modalità telematica

Qualora le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari si svolgano in modalità

29 Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

30 Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

31 Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

32 Modificato con Delibera CC n. 59 del 31/07/2023

33 Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024

telematica, si applica il Regolamento per le sedute degli organi collegiali in modalità telematica adottato con Delibera CC 53/2020 per quanto compatibile con il presente regolamento.³⁴

Art. 79 – (Abrogato)

Art. – 80 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

³⁴ Modificato con Delibera CC n. 14 del 28/02/2024